



COMUNE DI CORCIANO

COR.01.PG.

N. prot. 0026103 Arrivo
del 01-09-2009 11:55:13
Categoria 6 Classe 3



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ai Comuni della Regione

Alla Provincia di Perugia
Piazza Italia, 11
06121 - Perugia (PG)

Alla Provincia di Terni
Viale della Stazione, 1
05100 - Terni (TR)

All'Ordine degli Ingegneri di Perugia
Via Campo di Marte, 9
06124 - Perugia (PG)

All'Ordine degli Ingegneri di Terni
Corso del Popolo, 54
05100 - Terni (TR)

All'Ordine degli Architetti di Perugia
Via Campo di Marte, 9
06124 - Perugia (PG)

All'Ordine degli Architetti di Terni
Corso Popolo, 54
05100 - Terni (TR)

Al Collegio dei Geometri di Perugia
Via Campo di Marte, 9
06124 - Perugia (PG)

Al Collegio dei Geometri di Terni
Via Guglielmi, 29
05100 - Terni (TR)

All'Ordine dei Geologi della Regione Umbria
Via Martiri del Lager, 58
06128 PERUGIA

All' ANCE Umbria
Via Palermo, 80/A
06129 - Perugia (PG)

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 28/08/2009
nr. 0132953
Classifica: XIV.12



GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Ambiente, Territorio e
Infrastrutture

Direttore

Ing. Luciano Tortoroli

REGIONE UMBRIA
Piazza Perugina, 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 2834
FAX 075 504 2844
ltortoroli@regione.umbria.it



Oggetto: DM 14.01.08 "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC08). Lavori privati: applicazione L. 31/2008, art. 20, comma 3 e Circolare Ministero delle Infrastrutture. Indagini e prove geotecniche: applicazione p.to 6.2.2 delle NTC08 e rispetto art. 59, comma 2, del dpr n. 380/01. Comunicazioni.

L'entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni al 01.07.09 ha sancito la scadenza del *periodo transitorio* previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 20 della L. 28 febbraio 2008, n. 31 anche per gli edifici privati non strategici né rilevanti.

In ordine all'applicazione, per gli **edifici privati**, del comma 3 dell'art. 20 della suddetta legge (*"Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate [...] continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo"*), si segnalano i chiarimenti contenuti nella Circolare del 5.08.09 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *"Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248."*, pubblicata sulla GU n. 187 del 13.08.09, che ad ogni buon conto si allega alla presente.

Al riguardo, tra l'altro, si evidenzia quanto riportato nella suddetta Circolare: *"[...] Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. [...] E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria."*



Regione Umbria

Giunta Regionale

In aggiunta, si segnala che dal 01.07.09 trova validità ed efficacia il punto 6.2.2 del D.M. 14.01.08 a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/01 (T.U. per l'edilizia).

Data la rilevanza delle suddette indicazioni, si invitano i soggetti in indirizzo a dare la massima diffusione alle proprie strutture competenti, ai propri associati e a tutti gli operatori del settore.

Nelle more di diverse indicazioni in materia, si richiamano altresì gli enti interessati alla vigilanza e al controllo in zona sismica all'attuazione dei disposti di legge.

Distinti Saluti.

Ing. Luciano Tortoioli

Allegato:

- copia della Circolare del 5.08.09 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Gazzetta del 13 agosto 2009 - n. 187 Circolare del 05 agosto 2009 - n.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CIRCOLARE 5 agosto 2009 - Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (09A09657) (GU n. 187 del 13-8-2009).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 5 agosto 2009

Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, (09A09657)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il 30 giugno 2009, in virtù della disposizione recata dall'art. 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonché chiarimenti circa l'utilizzabilità dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Poiché è necessario orientare in maniera univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.

Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore: laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».

Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14

gennaio 2008.

Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, è esplicita la volontà del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, più penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione. È da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessità di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorché la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia».

Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilità di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».

Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalità di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it>

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro : Matteoli